

Studio Legale d'Ambrosio Borselli & Associati
Avvocato Vito Calcagno
Via Posillipo, 56/85 - 80123 - Napoli
Tel. 0814206164 - Fax 1782213486 – cell. 3333352984
e-mail: avv.vitocalcagno@gmail.com - PEC: vitocalcagno.legal@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

II Sez. Civile

UFFICIO FALLIMENTARE

Ricorso ex Art. 67 D.Lgs. 14/2019

per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per: il sig. **Esposito Amerigo**, nato a Napoli il 13.08.1969 residente ad Acerra (Na) in via Capitolo n. 33, cod. fisc. SPSMRG69M13F839H, rappresentato e difeso dall'**Avv. Vito Calcagno** (Cod. Fisc. CLCTI86L09E791O – p.e.c. vitocalcagno.legal@pec.it), ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Napoli in Via Posillipo n. 56/85, giusta procura allegata al presente atto,

PREMESSO

- **che** il sig. Esposito Amerigo, trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 147/2020, non ricorrendo cause ostative ex art. 69 D.Lgs. n. 14/2019, con istanza del 10.03.2023 ha adito, per il tramite del sottoscritto procuratore, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOLA, al fine di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (**doc. 1 – istanza nomina**);
- **che** successivamente alla presentazione dell'istanza veniva nominato dal suindicato OCC il dott. Pasquale Errichiello quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019;
- **che** della suddetta nomina il dott. Pasquale Errichiello provvedeva tempestivamente a darne notizia all'agente per la riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali, chiedendo ai medesimi di comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti con indicazione dettagliata dei creditori, importi, sanzioni, aggio ecc. (**doc. 2 – comunicazione creditori**);
- **che** veniva altresì trasmessa dal predetto professionista a tutti i creditori indicati dal deducente una richiesta di precisazione del credito (**doc. 3 – richiesta precisazione del credito**);
- **che** l'istante provvedeva a trasmettere tempestivamente al nominato professionista tutta la documentazione richiesta e necessaria per l'accesso alla procedura indicata in epigrafe;

- **che** pertanto il sig. Esposito Amerigo, a mezzo del sottoscritto procuratore, deposita la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 D.Lgs. 14/2019.

* * * * *

Di seguito è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza del nominato professionista, dott. Pasquale Errichiello, e corredato della sua relazione particolareggiata.

CAPITOLO I

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ricorrono tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 e all'art. 69, co. 1 e 2, del D.Lgs 14/2019, in quanto il deducente:

- risulta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 14/2019 in uno stato di **“crisi”** ossia: *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019 si trova in una situazione di **“insolvenza”** ossia: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;
- si trova in una situazione da **“sovraindebitamento”**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, ovvero: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- risulta qualificabile come **“consumatore”** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce consumatore: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;
- ai sensi dell'art. 69 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 14/2019 non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione.

CAPITOLO II
CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E
DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Si procederà ad esporre le le cause che hanno condotto l'istante alla sua attuale situazione di crisi.

- **Sulla perdita del posto di lavoro e sul contratto di mutuo ipotecario**

Il sig. Esposito Amerigo ha contratto un mutuo ipotecario con Banca UCB S.p.A. il 22.11.2007 per l'importo di € 85.869,75 per la durata di 20 anni (**doc. 4 - contratto di mutuo**).

Tale posizione di credito oggi è nella titolarità di VELA OBG s.r.l.

A garanzia del capitale mutuato veniva iscritta ipoteca volontaria sull'unico immobile di proprietà dell'istante sito in Acerra, in Via Capitolo n. 33 (ex via Pezzalunga n. 157), riportato al catasto fabbricati del comune di Acerra al foglio 17, particella 106, sub. 104, cat. A/2, cl. 4, vani 6, piano 1, RC Euro 371,85.

Al momento della stipula del contratto di mutuo l'istante era regolarmente inquadrato alle dipendenze della società Velsca s.r.l. (**doc. 5 – estratto conto previdenziale**) presso la quale ha lavorato “a tempo pieno” dal giugno del 1998 fino alla fine dell'anno 2014. Nel primo semestre dell'anno 2015 invece, a causa di una crisi aziendale, le ore di lavoro dell'istante presso la predetta azienda si sono drasticamente ridotte, con conseguente calo della retribuzione mensile, fino ad arrivare al suo licenziamento prima della fine dell'anno 2015.

Da questo preciso evento, stante la mancanza di un reddito stabile, nonché l'aumento dell'importo delle rate (trattandosi di un mutuo a tasso variabile) il sig. Esposito, coniugato con la sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] e padre di due figli [REDACTED]

[REDACTED] ha comunque continuato con enormi sacrifici a corrispondere, seppur parzialmente, le rate di mutuo, anche contando dell'aiuto dei propri cari.

Nonostante gli sforzi, però, il medesimo aveva accumulato, nella totalità un ritardo di pagamento di 10 rate, che hanno condotto il predetto creditore a notificare, nel febbraio 2017, un atto di precetto dell'importo di € 53.143,04 (**doc. 6 – atto di precetto**) e successivamente ad avviare nei suoi confronti una procedura esecutiva immobiliare, attualmente penente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017 – G.E. dott.ssa Lorella Triglione - afferente l'immobile suindicato (**doc. 7 – atto di pignoramento**).

In questo preciso periodo storico, infatti, il sig. Esposito Amerigo non aveva un lavoro stabile riuscendo il medesimo a prestare qualche sporadica attività lavorativa come lavoratore agricolo.

Anche nell'ambito della suddetta procedura esecutiva il sig. Esposito ha provato in tutti i modi di far fronte al pagamento delle somme di cui al contratto di mutuo del 22.11.2007, mediante una richiesta di rinegoziazione del mutuo ex art. 41 bis L. n. 157/2019, modificata dall'art. 40 ter

comma primo L. n. 69/2021, la quale però, come meglio si preciserà in seguito, non ha sortito esito positivo.

- **Sui contratti di finanziamento**

Oltre alla posizione suindicata il sig. Esposito aveva in essere due contratti di finanziamento, stipulati con Consumer One s.r.l., uno di importo esiguo di circa € 1.500,00 e l'altro più corposo di circa € 45.000.

Per la riduzione delle ore di lavoro, e quindi per la presenza delle difficoltà economiche su menzionate, le rate afferenti tali finanziamenti sono state regolarmente onorate fino al mese di agosto 2015, come risulta dalla visura CR (pag. 85 **doc. 8 – visura CR**).

Con le esigue somme a disposizione, dovendo infatti scegliere quale debito onorare, il deducente ha concentrato i suoi sforzi per far fronte al pagamento del mutuo ipotecario, al fine di non rischiare un pignoramento immobiliare, trascinando in un potenziale incubo l'intero nucleo familiare.

Ciò nonostante, il sig. Esposito Amerigo si è sempre prodigato nell'offrire pagamenti anche parziali per tali due posizioni debitorie, di volta in volta concordati col creditore di turno, essendo stato il credito oggetto di diverse cessioni.


In particolare, come risulta anche dalla visura CR, i crediti derivanti dai predetti contratti di finanziamento inizialmente stipulati con Consumer One s.r.l. sono stati poi ceduti ad Unicredit S.p.A., e successivamente ancora a MB CREDIT SOLUTIONS S.p.A., fino ad arrivare, all'attualità, nelle mani di IFIS NPL Investing S.p.A. (**doc. 9 – lettera cessione credito IFIS**).

In particolare, nonostante le problematiche su prospettate, il sig. Esposito ha sempre provveduto al pagamento, con tanti sacrifici, delle posizioni suddette. Dal 2017 infatti con MB credit Solution ha provveduto al pagamento di vari piani di rientro, sia con cambiali che con bollettini postali (**doc. 10 – pagamenti MB**).

Con MB CREDIT SOLUTIONS S.p.A. il sig. Esposito ha anche raggiunto, in data 29.03.2022, un accordo transattivo a saldo e stralcio per la posizione più esigua, recante n. 6079131, dell'importo di € 854,69, mediante il pagamento della somma complessiva di € 640,00 con otto rate mensili di € 80,00 ciascuna, a partire dal 31.03.2022 fino al 31.10.2022. Tale accordo è stato correttamente onorato (**doc. 11 – accordo MB posizione di importo minore con pagamento bollettini**).

Il deducente inoltre aveva convenuto un piano rateale per il pagamento della posizione più corposa recante n. 6044413 (**doc. 11.1 – accordo MB posizione maggiore con bollettini**). I pagamenti di tale posizione sono stati interrotti in vista della proposizione del presente piano. Tale ultima posizione, come già accennato, è stata poi ceduta ad IFIS NPL Investing S.p.A. (doc. 9).

- **Sulla separazione col coniuge e sul mantenimento dei figli**

La crisi economica e lavorativa su menzionata ha poi avuto delle ripercussioni pesanti anche nell'ambiente familiare. Infatti in data 21.06.2017 il sig. Esposito Amerigo e la sig.ra 

hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita al fine di addivenire ad una separazione personale consensuale, autorizzata con provvedimento reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 17.07.2017 nel procedimento civile n. [REDACTED] oc. 12 – **accordo separazione negoziazione assistita**).

Dalla lettura dell'accordo autorizzato si evince che l'istante è tenuto al mantenimento dei suoi due figli per l'importo complessivo di € 400,00 mensili.

Tale somma, ad oggi, è sempre stata corrisposta.

* * * * *

La perdita del posto di lavoro unitamente alla somma da corrispondere mensilmente per il mantenimento dei suoi due figli ha inciso profondamente sulla vita finanziaria del deducente.

Il sig. Esposito ha sempre provato a lavorare in ogni settore in cui gli si offrisse lavoro, anche se non dotato di specifiche capacità professionali, al fine di non sottrarsi a nessuna delle obbligazioni assunte.

La ricerca di un lavoro stabile da parte dell'istante infatti ha sempre avuto esito negativo a causa della sua non giovanissima età ed il periodo storico di crisi che ha caratterizzato il nostro paese.

Attualmente il sig. Esposito è dipendente presso la società LA VERA NAPOLI SOC. COOPERATIVA AGRICOLA, con sede in Nola (NA) alla via On.le Francesco Napolitano n. 2, con mansioni di conduttore caldaie per il reparto manutenzione, e percepisce un reddito di circa € 1.350,00 mensili per 13 mensilità (**doc. 13 – buste paga**).

Tale reddito mensile, in mancanza di giacenze ageduate sul conto corrente, è inidoneo a far fronte al pagamento dell'intera posizione debitoria in seguito indicata, stante la richiesta del creditore ipotecario dell'intero credito vantato, la pendenza della procedura esecutiva immobiliare suindicata, e le richieste di rientro di IFIS NPL Investing S.p.A.

CAPITOLO III

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie.

1. Debito con **VELA OBG S.r.l.**, (doc. 6) Società appartenente al Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV) in Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale, p. iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno n. 04514090267, per l'importo di **Euro 53.143,04** salvo errori ed omissioni, derivante dal mutuo ipotecario contratto con Banca UCB S.p.A. il 22.11.2007 per l'importo di € 85.869,75 per la durata di 20 anni, con tasso variabile ed una rata iniziale di € 539,59.

Tali dati sono confermati dall'atto di precetto notificato dal predetto creditore nel febbraio 2017, propedeutico alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017 in cui VELA OBG s.r.l. è rappresentata dalla mandataria Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

2. Debito nei confronti di **IFIS NPL Investing S.p.A.**, con sede in Firenze in Via Giuseppe Saverio Mercadante n. 2/A Nero, REA e CCIAA Venezia n. 432072, codice fiscale e partita iva 04570150278, per la somma di € **46.037,35**, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC (doc. 14 – precisazione del credito IFIS).

3. Debito con **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, per un totale di € **4.201,23** (doc. 15 – debito ADER).

4. Debito con **MUNICIPIA ABACO SPA** per un totale di € **500,15** (doc. 16 – debito MUNICIPIA).

5. OCC: € **6.230,00**

6. Avv. Vito Calcagno: € **5.384,00**, come da parametri forensi applicati.

* * * * *

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

CREDITORI	IMPORTI
VELA OBG S.r.l.	€ 53.143,04
IFIS NPL Investing S.p.A.	€ 46.037,35
Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 4.201,23
MUNICIPIA ABACO SPA	€ 500,15
OCC	6.230,00
Avv. Vito Calcagno	€ 5.384,00
TOTALE	€ 115.495,77

CAPITOLO IV

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Facendo seguito alla descrizione delle cause dell'indebitamento, si precisa ulteriormente che l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal deducente è reale e dimostrata dai fatti:

a) L'istante è legalmente separato dalla sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] [REDACTED] così come da provvedimento reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 17.07.2017 nel procedimento civile n. [REDACTED] (doc. 12).

Dal matrimonio, contratto nel 1997, sono nati due figli:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Entrambi i figli vivono con la madre, ed il ricorrente è tenuto al versamento della somma totale di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei medesimi.

b) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore:

Tassa circolazione	€ 20,00
Assicurazione	€ 50,00
Acqua	€ 20,00
Energia elettrica	€ 70,00
Gas	€ 30,00
Diesel	€ 70,00
Mantenimento Figlie	€ 400,00
Spesa alimentare	€ 180,00
Telefono	€ 10,00
Spese impreviste per se e figli non ricoperte dal mantenimento	€ 100,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 950,00

Le spese strettamente necessarie ammontano quindi ad € 950,00 mensili. Si precisa che pesa tantissimo nell'economia dell'istante l'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli.

c) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, il sig. Esposito Amerigo percepisce una retribuzione netta mensile di € 1.350,00.

In relazione alla dichiarazione dei redditi si rileva che la stessa è stata:

- € 23.135,00 anno 2020 (doc. 17.1)
- € 32.144,00 anno 2021 (doc. 17.2)
- € 31.138,00 anno 2022 (doc. 17.3)

d) Elenco di tutti i beni del debitore

1) Beni immobili

Appartamento ubicato a [redacted] (NA) - [redacted], identificato al catasto Fabbricati al Foglio [redacted] Part. [redacted] Sub. [redacted] Categoria [redacted] classe [redacted] vani [redacted] piano I, R.C. [redacted]

Il predetto immobile è oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione.

Al prossimo esperimento di vendita il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00 (doc. 18 – nuova ordinanza di vendita).

2) Beni mobili

Il deducente è proprietario dell'auto tipo Peugeot [redacted] C, immatricolata nel 2004, quindi con un valore di mercato approssimativo di € 1.000,00.

3) Rapporti bancari

Attualmente il deducente è intestatario del conto corrente n. [redacted] acceso presso B [redacted] A., con una giacenza media per l'anno 2022 di € 1.203,64 (doc. 19 – giacenza media).

CAPITOLO V

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (in prededuzione, privilegiati e chirografari), mediante il pagamento degli stessi in ordine e tempistiche diverse.

La situazione debitoria complessiva, evidenziata nella tabella riportata al capitolo III è di € 115.495,77.

Nella tabella seguente, invece, verrà specificato l'ordine di soddisfazione dei creditori, nonché la somma offerta e la relativa percentuale di soddisfo del credito di volta in volta spettante.

CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTESI PIANO DEL CONSUMATORE		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Privilegio ex art. 2752 c. 3	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.201,23	100%	€ 4.201,23	0%
Privilegio ex art. 2752 c. 3	MUNICIPIA ABACO SPA	€ 500,15	100%	€ 500,15	0%
Ipotecario	VELA OBG	€ 45.000,00	100%	€ 45.000,00	0%
Chirografario	VELA OBG	€ 8.143,04	10%	€ 814,30	-90%
Chirografario	IFIS NPL SPA	€ 46.037,35	10%	€ 4.603,74	-90%
O.C.C.	Compenso	€ 6.230,00	100%	€ 6.230,00	0%
Avv. Vito Calcagno	Compenso	€ 5.384,00	100%	€ 5.384,00	0%
	TOTALE	€ 115.495,77	57,78%	€ 66.733,42	-42%

CAPITOLO VI

MODALITA' DI PAGAMENTO – PIANO RATEALE

La somma che il deducente propone quindi di pagare, alla luce delle sue possibilità economiche è di € 66.733,42 di cui:

- a) € 11.614,00 per spese procedura avvocato e OCC;
- b) € 49.701,38 per credito ipotecario e privilegiato;
- c) € 5.418,04 per crediti chirografari.

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali dell'istante e delle spese necessarie al proprio sostentamento dignitoso.

Il primo anno sarà destinato al pagamento dei creditori in prededuzione mentre il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati avverrà a partire dalla tredicesima mensilità.

L'ultima parte del piano sarà invece dedicata al pagamento del credito chirografario, con uno stralcio pari al 90 % dello stesso.

Si anticipa, in quanto meglio specifico nei prossimi capitoli, che al creditore ipotecario VELA OBG s.r.l. è stato riconosciuto l'importo di € 45.000,00 in ipotecario con soddisfazione al 100% (considerato quanto si dirà in seguito). La restante parte, non essendo recuperabile, è stata declassata a credito chirografario, con soddisfazione nella misura del 10% pari ad € 814,30.

Tali importi sono giustificati sulla base di quanto si dirà in seguito.

Poiché le entrate mensili fisse del deducente, all'attualità, ammontano a circa € 1.350,00 e la somma di cui il medesimo necessita per le proprie esigenze familiari è approssimativamente di € 950,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 450,00 per soddisfare tutti i creditori, secondo l'ordine che segue e con le suindicate percentuali di soddisfazione.

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO				
Privilegio				
Predeuzione	AVV.	OCC		N. rate
	CALCAGNO			
	€ 208,61	€ 241,39		1-13
	€ 20,20			14
	€ 44,39			15-72
	€ 77,25			73
		€ 276,55		130
		€ 240,68		131-141
		€ 167,90		148
Totale	€ 5.384,00	€ 6.230,00		
Privilegio				
	ADER	MUNICIPIA	VELA	N. rate
		€ 429,80		14
	€ 34,63		€ 370,98	15-72
		€ 70,35	€ 302,40	73
	€ 38,42		€ 411,58	74-129
	€ 41,17		€ 132,28	130
Totale	€ 4.201,23	€ 500,15	€ 45.000,00	
CHIROGRAFARIO				
Ipotecario		IFIS	VELA	N. rate
		€ 177,86	€ 31,46	131-141
		€ 382,37	€ 67,63	142-147
		€ 353,06	€ 62,46	148
Totale		€ 4.603,74	€ 814,30	

CAPITOLO VII

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il deducente, consapevole della grave situazione di sovraindebitamento in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori ed al contempo salvare la propria abitazione.

Si ritiene al contempo che il piano sia non solo conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ma che rispetti a pieno gli intenti del legislatore in considerazione di quanto in seguito riportato.

* FINALITA' DELLA NORMATIVA E TUTELA DEL CONSUMATORE

I fini stabiliti già con l'emanazione della L. 3/2012 (denominata anche **legge antisuicidi**), e successivamente col D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) sono quelli di offrire una "*second chance*" a dei soggetti in stato di "**sovraindebitamento**", ossia, come definito dall'art. 6 della L. 3/2012, una "*situazione di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* e dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, "*lo stato di crisi o di insolvenza (come descritti nella parte iniziale del presente atto) del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

Già la legge 3/2012, accanto alla mera funzione economico-finanziaria in punto di sanabilità dei debiti dei consumatori, è stata altresì chiamata a svolgere una **funzione più prettamente "sociale"**, in soccorso ai numerosissimi suicidi registrati nel nostro Paese, a causa dell'impossibilità di far fronte ai propri debiti. Il fenomeno non conosceva differenze geografiche: "*al Sud come al Nord, nel 2012 il numero più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del Nord-Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al 30,3%), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli imprenditori a causa della maggiore densità industriale. L'analisi complessiva dell'anno 2013 sottolinea come il fenomeno sia andato uniformandosi a livello territoriale interessando con la stessa forza tutte le aree geografiche. Persino nel Mezzogiorno dove il tasso dei suicidi per crisi economica è sempre stato storicamente più basso rispetto alla media nazionale, vi è stato un allarmante aumento del numero dei suicidi: 13 i casi complessivi dell'anno 2012 a fronte dei 29 del 2013"*.

Col nuovo codice della crisi di impresa avviene una revisione della disciplina della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno della crisi delle imprese minori e dell'insolvente civile, con i principi generali che regolano l'insolvenza e la crisi di impresa, semplificando la regolazione del sovraindebitamento e ampliando l'esdebitazione. Ciò nell'auspicio che la nuova normativa incontri il favore degli operatori del settore e soprattutto dei destinatari, a differenza di quanto è successo con la legge n. 3/2012, notoriamente non apprezzata e poco applicata rispetto alle enormi potenzialità che aveva, solo se si confronta con le omologhe leggi degli altri paesi europei.

Sotto il profilo giuridico, per il consumatore l'origine del problema è certamente l'art 2740 c.c., il quale statuisce che "*il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e FUTURI*".

Se le obbligazioni assunte da un soggetto risultano di molto più elevate rispetto al patrimonio posseduto – ipotesi questa tutt'altro che inverosimile in periodi di forte crisi economica, come quella che stiamo vivendo - il debitore, dovendo continuare a rispondere delle stesse anche con il patrimonio futuro, rimane legato per il resto della sua vita - o per gran parte di essa - alla propria posizione debitoria, cagionando quella che viene definita, dalla dottrina più attenta, **la morte civile del debitore**. Quest'ultimo, infatti, consapevole di dover continuare a rispondere delle obbligazione assunte non avrà interesse a tornare ad essere produttivo poiché verrebbe aggredito nuovamente dai creditori.

In un tale contesto, risultava assolutamente necessario un intervento deciso del legislatore in grado di offrire una **ripartenza**, una nuova possibilità, ai soggetti privati non fallibili.

Tra l'altro la Suprema Corte di Cassazione, con l' **ordinanza n. 27544/2019** ha ritenuto che la L. 3/2012 (che ricordiamo essere stata migliorata dal D.Lgs. 14/2019) è stata introdotta “...*non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato")*”.

Tornando alla proposta di piano suindicato, ed in particolare all'importo offerto al creditore ipotecario VELA OBG s.r.l., il medesimo potrebbe sicuramente dalla vendita giudiziaria del bene immobile di proprietà del deducente conseguire una soddisfazione parziale del proprio credito (seppur di importo minore) ma in tempi più celeri rispetto al piano proposto, ma è anche vero che in tal modo gli interventi legislativi su menzionati, se si considera solo questo aspetto, non avrebbero ragione di esistere, così come ritenuto dalla stessa Suprema Corte con le sue recenti pronunce.

Gli altri creditori, invece, vedrebbero il recupero del proprio credito, anche parziale, di difficile raggiungimento, anche in considerazione del fatto che l'unico bene del deducente suscettibile di aggressione è l'immobile che in caso di non omologa del piano sarebbe poi venduto all'asta.

E' palese che lo strumento del piano di ristrutturazione dei debiti non sia ben visto dai creditori, ma in tale contesto il deducente si rivolge all'Ecc.mo Tribunale di Nola, al quale sottolinea tutta la sua buona volontà di porre rimedio alla situazione di crisi in cui si è trovato su malgrado coinvolto, al quale cerca di porre rimedio nel miglior modo possibile.

In quest'ottica, il deducente ricorre al piano di ristrutturazione dei debiti con l'intenzione di ripagare tutti i suoi creditori, salvando il suo immobile e dando modo dunque allo strumento invocato di perseguire i fini per cui è stato ideato dal legislatore.

* SULLA DURATA DEL PIANO

Sicuramente manca una previsione normativa del limite di durata delle procedure da sovraindebitamento. Sul punto, però, con particolare riferimento al piano del consumatore (oggi sostituito dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), ci vengono in aiuto una serie di recentissime pronunce della giurisprudenza di legittimità, che tendono a chiarire in modo inequivocabile quale sia la strada giusta da percorrere, per dare a tali procedure l'utilità sociale cui sono state inizialmente destinate, oltre che renderle "finalmente" appetibili, aprendo a soluzioni di piani del consumatore di durata pluriennale (anche di 30 anni).

In particolare, la **Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza n. 27544/2019 (doc. 20 – Ord. Cassazione 27544/2019)**, pubblicata in data 28.10.2019 ha riconfermato il "*... principio più recente di questa Corte per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 ...*

... 7.2. E' noto, poi, che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi ... al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure...

7.3. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituito che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria...

7.3.2 ... rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ... Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

7.3.2.1. Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

7.3.2.2. Depone in questo senso, del resto, l'ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi

ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine...

...7.3.2.3. Sotto altro profilo, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento...

...7.3.2.5. L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Né va dimenticato, poi, che la legge n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato").

7.4. Quanto fin qui riferito induce, allora, questo Collegio a condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio....

...7.4.3. Ma, per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali...Quel che è certo, è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informativi della materia, che un piano del genere di quello indicato non sia, di per sé, omologabile...".

Ancora, si riportano alcuni passi della sentenza della Suprema Corte, I Sez. Civ., n. 17834/2019 (doc. 21 – Sentenza Cassazione 17834/2019), in cui viene affermato che "... Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, quarto comma, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-bis, secondo comma. lett. c), legge fall. Ed è risolutivo che l'art. 186-bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto. E' dunque errato affermare che, nella procedura di

accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata. Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano ... è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo. Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio ... le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento. Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando principi informatori della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile... ”.

*** SULLA SOMMA OFFERTA AL CREDITORE IPOTECARIO**

L'importo offerto al creditore ipotecario VELA OBG s.r.l. di € 45.000, che copre quasi nella sua interezza quanto dal medesimo vantato, corrisponde al prezzo base d'asta della prossima vendita giudiziaria ribassato di $\frac{1}{4}$ ex art. 571 c.p.c., ed afferente il bene immobile di proprietà del deducente. Infatti alla prossima asta il prezzo base sarà di € 60.000,00 – 25% = 45.000,00 come da ordinanza di vendita (doc. 18). A questo vengono aggiunti € 814,30 quale 10% del credito declassato a chirografario.

Il tutto per un totale di **€ 45.814,30**.

L'importo offerto non è casuale.

Infatti i principi su menzionati, che mirano a tutelare i consumatori da una situazione da sovraindebitamento, ripagando i creditori anche dopo molti anni, si sposano perfettamente con altri tipi di “interventi” del legislatore finalizzati a porre fine alla posizione debitoria dei medesimi, con maggior sacrificio della posizione dei creditori.

In particolare, proprio in relazione alle procedure esecutive immobiliari, con l'art 41 bis della legge 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019) e successivamente modificato con l'articolo 40-ter della legge 69/2021 (di conversione del D.L. 41/2021 - c.d. decreto Sostegni), è stato introdotto lo strumento eccezionale della **rinegoziazione del mutuo ipotecario** a favore del consumatore che abbia visto pignorata la propria prima abitazione, come nel caso del sig. Esposito Amerigo.

La predetta legge 69/2021 concede così la possibilità a persone che stiano perdendo la propria casa in una procedura esecutiva immobiliare, in presenza di alcuni presupposti, nonostante l'iscrizione in Crif, CR, CAI, ecc, di poter rinegoziare il mutuo.

I presupposti sono:

- a) il debitore deve essere un consumatore;
- b) il creditore deve essere una banca, una società per la cartolarizzazione dei crediti o un intermediario finanziario autorizzato;
- c) il credito deve essere ipotecario di primo grado e deve gravare su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore ed il debitore abbia rimborsato almeno il 5% della quota capitale;
- d) deve essere pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
- e) l'istanza può essere presentata una sola volta e comunque la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022;
- f) il credito complessivo, comprensivo di spese di pignoramento e di interessi (interessi contrattuali per le due annate anteriori al pignoramento e per quella in corso al momento del pignoramento e interessi legali per le annate successive), non deve superare i 250.000 euro;
- g) per l'importo offerto;
 - 1) se l'immobile è già all'asta, deve essere pari al prezzo base dell'asta ridotto del 25% (ossia il prezzo minimo al quale l'immobile sarebbe aggiudicabile ai sensi dell'art. 571 cpc);
 - 2) se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima (CTU);
 - 3) nel caso in cui il debito residuo sia inferiore al valore dell'immobile, anche con la riduzione del 25%, va offerto l'intero importo del debito residuo comprensivo di spese di pignoramento e di interessi (interessi contrattuali per le due annate anteriori al pignoramento e per quella in corso al momento del pignoramento e interessi legali per le annate successive);
- h) il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni, né superare i 30 anni o gli ottanta anni di età del debitore.
- i) non deve inoltre trattarsi di immobili di lusso.

Nella procedura esecutiva 162/2017 intentata da BNL, n.q. di mandataria di VELA OBG s.r.l., il sig. Esposito Amerigo ha presentato un'istanza di sospensione della procedura (**doc. 22 – istanza sospensione proc. Es.**), accolta dal giudice dell'esecuzione (**doc. 23 - provv. di sospensione proc. esecutiva**), per la presenza di tutti i presupposti di legge, ed al fine di avviare l'eventuale rinegoziazione del mutuo ipotecario.

Il creditore VELA OBG srl in un primo momento non ha fornito alcuna risposta alle varie richieste formulate, tanto da costringere il deducente a presentare un esposto alla Banca d'Italia (**doc. 24 – esposto Banca d'Italia**).

Dati i solleciti, successivamente, ha provveduto a rigettare formalmente la richiesta (**doc. 25 – rigetto immotivato richiesta rinegoziazione**). Avvero tale rigetto, del tutto immotivato, il

deducente ha evitato di intentare le opportune azioni giudiziarie, avendo il medesimo deciso di avviare la presente procedura per salvare la propria casa.

Nella procedura esecutiva, prima della sospensione, era stata fissata una vendita del bene staggito per il giorno 19.05.2022 con un prezzo base di € 57.796,90 ed offerta minima di € 43.347,68 (**doc. 26 – avviso vendita revocata**). L'importo offerto era stato quindi di € 43.347,68, in linea coi parametri dati dalla predetta legge, e con le simulazione di mutui eseguita in quel momento ne derivava una rata mensile compresa tra **€ 182 ed € 187, per 300 mensilità (25 anni)**.

E' chiaro che l'intento del legislatore sia quello di tendere la mano al debitore in difficoltà, e tali intenzioni sono evidenti anche in relazione all'importo da offrire al creditore.

Oggi la predetta somma viene migliorata ed incrementata fino all'importo di **€ 45.814,30, ma in minor tempo rispetto a quanto permesso dalla legge n. 69/2021. Infatti la durata del piano è di 12 anni.**

Fatta tale debita premessa, chi scrive ritiene dunque giusto offrire al creditore ipotecario l'importo di € 45.814,30 in considerazione dei seguenti aspetti.

- a) L'importo suindicato costituisce un valore già ritenuto giusto dal legislatore ai sensi della lettera d) del comma secondo dell'art. 41 bis l. 157/2019, come successivamente modificato.
- b) Si tratta di un immobile di difficile vendita, essendo il medesimo collocato in una zona periferica ed isolata di una frazione del Comune di Acerra (NA), in un contesto familiare in cui sarebbe difficile convivere, come da CTU depositata nella procedura esecutiva.
- c) E' noto che nelle aste giudiziarie gli immobili subiscono diversi ribassi prima di essere aggiudicati. Nel caso *de quo* infatti l'immobile di proprietà del sig. Esposito Amerigo era stato sovrastimato dal CTU con perizia del 9.11.2018 ben 137.000,00 (**doc. 27 – CTU**). Sono stati espletati già tre esperimenti di vendita (**doc. 28 – precedenti avvisi di vendita**), andati deserti. Il prossimo, il quarto, in considerazione delle caratteristiche del bene, è destinato ad avere la medesima sorte per cui oggi l'importo offerto è di certo più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

* * * * *

Sulla base di quanto esposto, Voglia la S.V. Ill.ma:

- 1) ammettere la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sig. Esposito Amerigo;
- 2) disporre che la proposta ed il piano unitamente al decreto di ammissione siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale di Nola o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- 3) disporre ex art. 70, co. 7, D. Lgs. 14/2019, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano stante l'imminente fissazione della vendita giudiziaria, nonché disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

- 4) constatata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare quindi il piano con sentenza, disponendo l'eventuale trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando chiusa la procedura;
- 5) in caso di contestazione dei creditori, omologare comunque il piano constatato che dalla sua esecuzione i creditori verranno soddisfatti in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- 6) concedere al deducente il beneficio dell'esdebitazione.

Si dichiara che il presente procedimento rientra tra quelli di Volontaria Giurisdizione per cui il contributo unificato è pari ad € 98,00.


Napoli, 26 maggio 2023

Avv. Vito Calcagno

Esposito Amerigo

Si allegano:

- doc. 1 – istanza nomina
- doc. 2 – comunicazione creditori
- doc. 3 – richiesta precisazione altri creditori
- doc. 4 - contratto di mutuo
- doc. 5 – estratto conto previdenziale
- doc. 6 – atto di precetto
- doc. 7 – atto di pignoramento
- doc. 8 – visura CR
- doc. 9 – lettera cessione credito IFIS
- doc. 10 – pagamenti MB piani vari di rientro
- doc. 11 – accordo MB definito e bollettini pagati
- doc. 11.1 – accordo MB posizione maggiore con bollettini pagati
- doc. 12 – accordo separazione negoziazione assistita
- doc. 13 – buste paga
- doc. 14 – precisazione del credito IFIS
- doc. 15 – debito ADER
- doc. 16 – debito MUNICIPIA
- doc. 17.1, 17.2 e 17.3 – redditi 2020, 2021 e 2022
- doc. 18 – nuova ordinanza di vendita 07.03.2023
- doc. 19 – giacenza media
- doc. 20 – Ord. Cassazione 27544/2019
- doc. 21 – Sentenza Cassazione 17834/2019
- doc. 22 – istanza sospensione proc. Es.
- doc. 23 - provv. di sospensione proc. esecutiva
- doc. 24 – esposto con risposta Banca d'Italia
- doc. 25 – rigetto immotivato richiesta rinegoziazione
- doc. 26 – avviso vendita revocata
- doc. 27 – CTU 9.11.18 proc. es. imm.
- doc. 28 – precedenti avvisi di vendita



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

TRIBUNALE DI NOLA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Art. 68, D. Lgs. 14/2019

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

DEL CONSUMATORE

Sig. ESPOSITO AMERIGO

info@molissoepartners.it

molissoepartners.it



Molisso & Partners STP SRL - P.IVA 09148451215

Via Arcora, 110 (Palazzo Ge.cos.) - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) 80013

Tel. 081.522.57.22 - Tel. 081.012.72.21



MOLISSO & PARTNERS


Dottori Commercialisti


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

INDICE

1. Premessa
2. Composizione del nucleo familiare
3. La composizione del debito
4. Cause di indebitamento
5. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
6. Inesistenza di dolo, colpa grave e atti in frode ai creditori
7. Valutazione del merito creditizio;
8. Procedure giudiziarie pendenti
9. Sintesi della Ristrutturazione dei debiti del consumatore
10. Modalità di pagamento
11. Convenienza della Ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio
12. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore
13. Giudizio finale in merito alla fattibilità della Proposta di Ristrutturazione dei Debiti Consumatore.





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo


1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Pasquale Errichiello, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n. 949/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 164660, con studio in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora n. 110 Palazzo Gecos, con pec pasqualeerrichiello@legalmail.it, con provvedimento n. 29 del 16.06.2022 è stato nominato, dall'OCC ODCEC NOLA, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 richiesta dal Sig. ESPOSITO AMERIGO nato a NAPOLI (NA) il 13/08/1969, C.F. SPSMRG69M13F839H residente in [REDACTED] (NA) alla [REDACTED] [REDACTED] qualificabile come consumatore ai sensi degli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

Il ricorrente è assistito nelle fasi del presente istituto dall'Avv. VITO CALCAGNO con studio in Napoli (NA) alla via Posillipo n. 56/85, con pec vitocalcagno.legal@pec.it

Il sottoscritto professionista dopo aver accettato l'incarico, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 16 del D. Lgs. 14/2019 ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore;
- 4) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo


Inoltre, ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2, del D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche, e all'art. 69 co. 1 e co. 2 e cioè il ricorrente:

- risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce «consumatore»: **la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.**
- **risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. lgs. N. 14/2019, ovvero lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;**
- il ricorrente non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (ex art. 69 co. 1), ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (ex art. 69 co. 2).

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulata dal debitore con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 68 del D. Lgs. 14/2019; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con precisazione delle somme dovute e copia contratti;





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

- Dichiarazione beni mobili registrati;
- Elenco di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche mod. 730 riferita ai redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;
- Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio.


Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3 del D. Lgs. 14/2019 procederà a relazionare circa la Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dal Sig. Esposito Amerigo a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) valutazione del merito creditizio da parte del creditore;
- f) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.



info@molissoepartners.it

molissoepartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo


2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE


L'Istante Esposito Amerigo risulta legalmente separato dalla sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], così come da decreto di separazione consensuale del 17/07/2017 come da proc. [REDACTED] affari civili. Dal matrimonio del 1997, sono nati due figli:

- [REDACTED], nata a [REDACTED] (NA) il [REDACTED] figlia, studente,
- [REDACTED] nato a [REDACTED] (NA) il [REDACTED] figlio, studente,

Entrambi i figli vivono con la madre, a cui il ricorrente riconosce la somma totale di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento per entrambi i figli.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dell'intero nucleo familiare.





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

Il debitore Esposito Amerigo ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro **950,00** così suddivise:


Dettaglio spese	Media mensile
Tassa circolazione	€ 20,00
Assicurazione	€ 50,00
Acqua	€ 20,00
Energia elettrica	€ 70,00
Gas	€ 30,00
Diesel	€ 70,00
Mantenimento Figli	€ 400,00
Spesa alimentare	€ 180,00
Telefono	€ 10,00
Spese impreviste per sé e per i figli	€ 100,00
Totale	€ 950,00

Il reddito mensile del sig. Esposito Amerigo ammonta ad € 1.350,00.

Dall'analisi dei dati ISTAT al SUD ITALIA, riguardanti un nucleo familiare composto da un unico soggetto, viene indicato una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità e per spese non alimentari per un totale di euro **625,00**; nel caso specifico del ricorrente dove si va a considerare l'assegno di mantenimento dei figli, si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal debitore.

3. LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

Il ricorrente ha fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena



molissoepartners.it info@molissoepartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

cognizione di causa.

L'attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può essere così rappresentata:

➤ Situazione Debitoria


CREDITORI E VALORE CREDITO		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito
Privilegio ex art. 2752 c. 3	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.201,23
Privilegio ex art. 2752 c. 3	MUNICIPIA ABACO SPA	€ 500,15
ipotecario	VELA OBG	€ 53.143,04
Chirografario	IFIS NPL SPA	€ 46.037,35
O.C.C.	Compenso	€ 9.165,00
Avv. Vito Calcagno	Compenso	€ 5.384,00
	TOTALE	€ 118.430,77

➤ Patrimonio Immobiliare e Mobiliare


Il Sig. Esposito Amerigo, dispone del seguente patrimonio così composto:

1) Beni immobili:

Proprietà dell'appartamento, sito in [redacted] alla via [redacted] riportato nel catasto fabbricati al foglio [redacted] particella [redacted] subalterno [redacted] cat. [redacted] classe [redacted] vani [redacted] piano [redacted] R.C,



molissopartners.it info@molissopartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

PATRIMONIO IMMOBILIARE						
TIPOLOGIA	STATO	VALORE DI MERCATO €/MQ		VALORE MEDIO	MQ.	QUOTA DI
	CONSERVATIVO	MIN	MAX	POSSESSO		DELLE IMMOBILIARE
ABITAZIONE CIVILE	NORMALE				179,20	100% 137.000,00

Il valore dell'immobile è stato stimato in € 137.000,00 dall'arch. Pulcrano Angela Raffaella, esperto ex art. 568 c.p.c. nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, R.G.E. 162/2017. L'immobile è in vendita a mezzo asta telematica con un prezzo minimo di € 45.000,00

2) Beni mobili

❖ Beni mobili registrati:

- Il sig. Esposito Amerigo è proprietario di una [redacted] targata [redacted] immatricolata nel 2004, quindi con un valore di mercato di € 1.000,00


3) Conti Correnti

Il Sig. Esposito Amerigo è titolare del conto corrente acceso presso Banca Intesa [redacted] con IBAN [redacted], con una giacenza al [redacted]

➤ Capacità reddituale

Il sig. Esposito Amerigo è attualmente dipendente presso la società [redacted] con sede in [redacted] (NA) alla via [redacted] con mansioni di conduttore caldaie per il reparto manutenzione, e percepisce un reddito di circa € 1.350,00 mensili per 13 mensilità.





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

4. CAUSE DI INDEBITAMENTO


Dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della ristrutturazione dei debiti del consumatore e quella acquisita dallo scrivente, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del sig. Esposito Amerigo.

Al fine di comprendere i sintomi del sovraindebitamento è necessario rappresentare brevemente gli eventi accaduti negli ultimi anni.


Il ricorrente ha contratto matrimonio in data 25/10/1997, dopo anni di sana convivenza familiare, in seguito a dissidi insuperabili, hanno deciso di separarsi in data 21/06/2017 con un accordo per un assegno di mantenimento ai figli di €. 400,00 mensili. L'allontanamento della sig.ra Velni Loredana dalla casa coniugale ha comportato un aumento dei costi familiari in capo al sig. Esposito Amerigo, che ha dovuto far fronte al sostentamento familiare da solo, a cui si sono aggiunte le spese per l'assegno di mantenimento per i figli. Il ricorrente ha da sempre cercato di aver una vita dignitosa con le entrate da lavoro, ma nonostante tutti gli sforzi effettuati ha dovuto far ricorso a finanziamenti esterni che ha poi sempre cercato di onorare anche facendo ricorso a nuovi finanziamenti.

TABELLA COMPARATIVA REDDITI

ANNO	REDDITO	+/- REDDITO ANNO PRECEDENTE	+/- % DI SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE
2020	€ 23.135	-2.521	-10%
2021	€ 32.144	+9.009	+39%
2022	€ 31.138	-1.006	-3%



Come si può vedere infatti dalla tabella precedente, il sig. Esposito Amerigo presenta un reddito stabilizzato negli ultimi 3 anni con una capacità reddituale soddisfacente.



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo


5. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la **diligenza** impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che il Sig. Esposito Amerigo si è sempre assunto impegni con l'unico e solo scopo di sostenere la propria famiglia e con la consapevolezza di poterli fronteggiare.

Il Sig. Esposito Amerigo non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito per il soddisfacimento di bisogni ludici.

6. INESISTENZA DI DOLO, COLPA GRAVE E ATTI IN FRODE AI CREDITORI


Dall'analisi della documentazione in atti è emerso, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre il DL 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 ha inserito la non ammissibilità limitatamente alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore qualora il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Nella valutazione dei fatti e della documentazione, il debitore ha sempre cercato di soddisfare gli impegni assunti onorando quando più creditori possibili. Solo la riduzione del reddito ha indotto il debitore a fare una scelta di non pagare più i creditori. E pertanto possibile affermare con ragionevole certezza l'assenza di colpa grave, malafede o frode da parte del



info@molissoepartners.it

molissoepartners.it





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola


Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

debitore, in quanto gli elementi che contraddistinguono la condizione di sovraindebitamento sono: "causa dell'indebitamento non imputabile al ricorrente – diligenza tenuta nel continuare a pagare la maggior parte dei creditori".

7. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Con le modifiche introdotte dal DL 137/2020 convertito con modificazioni in L. 176/2020, la valutazione del merito creditizio del consumatore assume un ruolo centrale sia nel piano sia nell'accordo di composizione della crisi, ove si rende necessario accertare se l'intermediario finanziario, nel concedere il prestito, abbia opportunamente considerato la capacità della controparte di sostenere quel livello di indebitamento potendo, in un'ottica prospettica, provvedere poi al suo rimborso. In particolare, anticipando le disposizioni di cui agli art. 68 comma 3 e 78 comma 3 del Codice della Crisi (Dlgs. 14/2019), è posto in capo all'organismo di composizione della crisi (OCC) la richiesta inderogabile di indicare, nella propria relazione particolareggiata, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Ove emerge che l'intermediario finanziario, in violazione dell'art. 124-bis del TUB, al momento della concessione del finanziamento, non abbia opportunamente apprezzato la situazione debitoria del consumatore e la sua capacità di rimborso, determinando o aggravando la sua esposizione finanziaria, questi si vedrà **preclusa** la possibilità di opporsi o opporre reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. In particolare, il merito creditizio, quale indice di sostenibilità dell'intero debito contratto in funzione della capacità attuale e prospettica di rimborso, deve valutarsi in ragione del reddito disponibile, decurtato quanto necessario a garantire al consumatore un tenore di vita dignitoso e comunque per un ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'art. 68 comma 3 del D. Lgs. 14/2019. *A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente*





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo


del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159. Si è provveduto ad individuare l'ammontare dell'assegno sociale (fonte INPS) per gli anni 2007, anni in cui è stato richiesto l'accesso al credito da parte del ricorrente.

BNL (ANNO 2007)

- Per l'anno 2007 l'assegno sociale ammonta ad (€ 5.061,68 annui pari ad € 389,36 mensili per 13 mensilità). Nel caso in esame il parametro da utilizzare (derivante dalla scala di equivalenza ai fini ISEE regolamento DPCM n. 159 del 05.12.2013) per una famiglia composta da 4 persone è pari a 2,46. L'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita per il 2007 è pari ad € 957,83 (389,36 x 2,46).

Di seguito si rappresenta la valutazione del merito creditizio operato da Banca U.C.B. Spa

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO	
Banca U.C.B. Spa	
(A) Assegno Sociale anno 2007 (fonte INPS)	€ 389,36
Componenti Nucleo Familiare	4
(B) Parametro di Equivalenza ISEE 2020 (Nucleo 3 persone)	2,46
(C) Spese del nucleo tenore di vita dignitoso (A x B)	€ 957,83
(D) Reddito mensile netto disponibile (1.400,00 x 12 = 16.800mensilità)	€ 1.400,00
(E) Rata mensile di finanziamenti in essere ()	€ 0,00
(F) Rata mensile massima sostenibile (D - C - E)	€ 442,17
(G) Rata mensile finanziamento concesso	€ 539,59
(H) GAP restituzione rata mensile (F - G)	€ -97,42



molissopartners.it
info@molissopartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

Il reddito disponibile per BNL è negativo e pertanto si desume che non hanno adoperato la corretta diligenza nella valutazione del merito creditizio del Sig. Esposito Amerigo.

8. PROCEDURE GIUDIZIARIE PENDENTI

Attualmente è pendente dinanzi al Tribunale di Nola procedura esecutiva immobiliare n. 162/2017 del R.G.E.


9. SINTESI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE


IL sig. ESPOSITO AMERIGO, in ottemperanza al d. Lgs. 14/2019 e successive modifiche ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti. In sintesi la proposta consiste nel pagamento al 100% di tutti i creditori in prededuzione e privilegiati.

Per i crediti assistiti da ipoteca, verso la VELA OBG SRL, viene fatta la proposta di soddisfazione nella misura del 100% fino all'importo minimo di asta e per la restante parte il credito viene degradato a chirografario e soddisfatto nella misura del 10%. Si precisa che per Vela Obg Srl l'importo inserito nel piano è quello del precetto, in quanto, anche se sollecitato più volte, non ha mai precisato al gestore l'importo dovuto dal Sig. Esposito Amerigo

Il piano proposto prevede il pagamento di n. 147 rate mensili di €. 450,00 e una rata la n. 148 di €. 583,42, per un importo complessivo destinato alla procedura di €. 66,733,42

Nel dettaglio la Ristrutturazione dei debiti proposta prevede:





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
 Dott. Pasquale Errichiello
 Dott. Domenico Perugino
 Dott.ssa Antonella Longobardo

CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTESI PIANO DEL CONSUMATORE		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Privilegio ex art. 2752 c. 3	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.201,23	100%	€ 4.201,23	0%
Privilegio ex art. 2752 c. 3	MUNICIPIA ABACO SPA	€ 500,15	100%	€ 500,15	0%
Ipotecario	VELA OBG	€ 45.000,00	100%	€ 45.000,00	0%
Chirografario	VELA OBG	€ 8.143,04	10%	€ 814,30	-90%
Chirografario	IFIS NPL SPA	€ 46.037,35	10%	€ 4.603,74	-90%
O.C.C.	Compenso	€ 6.230,00	100%	€ 6.230,00	0%
Avv. Vito Calcagno	Compenso	€ 5.384,00	100%	€ 5.384,00	0%
	TOTALE	€ 115.495,77	57,78%	€ 66.735,42	-42%


10. MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'omologa della Ristrutturazione dei debiti, il ricorrente verserà la somma di circa €. 450,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese rispettando il seguente ordine di privilegi:



info@molissoepartners.it

molissoepartners.it



MOLISSO & PARTNERS


Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola


Dott. Domenico Molisso
 Dott. Pasquale Errichiello
 Dott. Domenico Perugino
 Dott.ssa Antonella Longobardo

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO

PRIVILEGIO	AVV. CALCAGNO	OCC		N. rate
Prededuzione	€ 208,61	€ 241,39		1-13
	€ 20,20			14
	€ 44,39			15-72
	€ 77,25			73
		€ 276,55		130
		€ 240,68		131-141
		€ 167,90		148
	Totale	€ 5.384,00	€ 6.230,00	
PRIVILEGIO	ADER	MUNICIPIA	VELA	N. rate
		€ 429,80		14
	€ 34,63		€ 370,98	15-72
		€ 70,35	€ 302,40	73
	€ 38,42		€ 411,58	74-129
	€ 41,17		€ 132,28	130
Totale	€ 4.201,23	€ 500,15	€ 45.000,00	
CHIROGRAFARIO		IFIS	VELA	N. rate
		€ 177,86	€ 31,46	131-141
		€ 382,37	€ 67,63	142-147
		€ 353,06	€ 62,46	148
Totale		€ 4.603,74	€ 814,30	



info@molissoepartners.it
 molissoepartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL' ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE


Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 68 e seguenti del D. Lgs. 14/2019, anche la convenienza e gli effetti della ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all'ipotesi di apertura di una procedura liquidazione.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobile e mobile posseduti dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.


I beni liquidabili risultano essere:

- ❖ [redacted] (NA) all' [redacted] recisamente: appartamento riportato nel catasto fabbricati del comune di [redacted] al Foglio [redacted] particella [redacted] subalterno [redacted] categoria [redacted] con valore da perizia di stima dell'arch. Pulcrano Angela Raffaella, esperto ex art. 568 c.p.c. nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, R.G.E. 162/2017 di € 137.000,00. Al prossimo esperimento di vendita il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00 come risulta dalla nuova ordinanza di vendita.
- ❖ l'importo di € 187,89 quale saldo sul conto corrente [redacted] presso la [redacted];
- ❖ il valore dell'auto non viene computato ai fini della liquidazione ex art. 14-ter attesa la sua vetustà;
- ❖ la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento dei debitori e della famiglia.

Il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente è pertanto inferiore all'importo dei debiti. Di conseguenza, con la ristrutturazione dei debiti del consumatore si propone di soddisfare parzialmente i debiti.



molissoepartners.it info@molissoepartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

L'alternativa liquidatoria sarebbe di €. 45.187,89, una somma nettamente inferiore a quella offerta dal ricorrente.

Inoltre l'omologa della presente proposta consente la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019: permettere ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori, salvaguardando, nel caso specifico, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione.


Con la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore i debitori, offrono ai creditori, somme superiori a quelle in ipotesi ritraibili da procedure esecutive individuali nonché dalla procedura di liquidazione del patrimonio.


Pertanto, la quota disponibile per la liquidazione, non potrà mai essere superiore a quella ricavata con la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con l'omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore, si consentirebbe ai debitori di rientrare dal debito e di realizzare l'intento del legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019.

12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi del D. Lgs. 14/2019. A conclusione della presente relazione ex art. 68 del D. Lgs. 14/2019, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC RILEVATO che è stata esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 e ss. Del D. lgs 14/2019 che prevede da parte di Esposito Amerigo, il pagamento dei creditori con il





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

proprio stipendio;

che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;

che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati;


che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori.

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68 e ss. Del D. Lgs. 14/2019.





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo*

13. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.


La ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati fino a concorrenza del valore minimo di vendita all'asta, ed il 10% per i creditori chirografari e dell'eccedenza del credito ipotecario superiore al valore minimo di vendita.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria del patrimonio immobiliare dei debitori e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto alla ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Con l'omologazione della Ristrutturazione del Consumatore i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Errichiello Pasquale, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola n. 949/A e al Registro dei Revisori Contabili n. 164660,




ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore Esposito Amerigo e quelli ulteriori acquisiti dallo

20





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola


Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo


scrivente allegati alla presente relazione;

- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dal debitore.
- la relazione è stata espletata sulla base della documentazione fornita dal Sig. Esposito Amerigo e delle verifiche effettuate dallo scrivente, in particolare:

Si allega:

- 1) istanza nomina;
- 2) comunicazione creditori;
- 3) richiesta precisazione del credito;
- 4) contratto di mutuo;
- 5) estratto conto previdenziale;
- 6) atto di precetto;
- 7) atto di pignoramento;
- 8) visura CR;
- 9) accordo separazione negoziazione assistita;
- 10) buste paga;
- 11) precisazione del credito IFIS;
- 12) debito ADER;
- 13) debito MUNICIPIA;
- 14) 730/2019;
- 15) 730/2020;
- 16) 730/2021;
- 17) 730/2022;
- 18) nuova ordinanza di vendita;
- 19) Perizia di stima CTU;
- 20) Estratti conti Bancari.





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex artt. 67 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

Casalnuovo di Napoli, data del deposito in cancelleria Con osservanza

Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Pasquale Errichiello





TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE RG. 111-1/2023**

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott.ssa Rosa Napolitano, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **Esposito Amerigo**, nato a Napoli il 13.08.1969 residente ad [REDACTED], cod. fisc. SPSMRG69M13F839H, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Calcagno (Cod. Fisc. CLCTI86L09E7910 – p.e.c. vitocalcagno.legal@pec.it), ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Napoli in Via Posillipo n. 56/85, con l'assistenza dell'OCC incaricato, dott. Pasquale Errichiello, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOLA;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Acerra;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di

sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione e come si desume anche dall'estratto conto previdenziale allegato in atti, nel suo licenziamento dalla società presso la quale lavorava da circa sedici anni e dalla successiva difficoltà di trovare una nuova stabile collocazione lavorativa;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento - da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza mobiliare ed immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto il ricorrente **Esposito Amerigo**, a fronte di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo di circa € 1.350,00, ha maturato una esposizione debitoria complessiva pari ad € 115.495,77;

richiamate, in ordine all'indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti (pagine da 10 a 12);

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato che ai sensi dell'art. 71 CCI "*terminata l'esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento*";

ritenuto che tale previsione non sia ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura nella misura massima del 50% del compenso preventivato, al netto dell'acconto già ricevuto e previa successiva liquidazione definitiva del compenso all'esito dell'esecuzione del piano;

rilevata la congruità del compenso inserito in piano, nei limiti in cui il pagamento dell'importo preventivato quale compenso dell'OCC venga corrisposto in

prededuzione all'esito dell'eventuale omologazione nella misura massima del 50% dell'importo ancora dovuto, mentre il saldo del compenso sarà riconosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 66.733,42 derivante dalla corresponsione di nn. 148 rate mensili di € 450,00 (circa 12 anni), il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante (detratto quanto necessario al sostentamento familiare e quanto disposto a titolo di mantenimento in favore dei nn. 2 figli all'esito della separazione dal coniuge);
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:
 1. OCC e avvocato che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della proposta: 100% del credito per un importo complessivo pari ad € 11.614,00;
 2. Creditore ipotecario (VELA OBG S.r.l.) e creditori privilegiati (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e MUNICIPIA ABACO SPA): 100% del credito per un importo complessivo pari ad € 49.701,38; quanto, in particolare, al creditore ipotecario VELA OBG S.r.l., è previsto il pagamento integrale fino all'importo di € 45.000,00, corrispondente al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCI parametrato all'offerta minima in caso di vendita ed aggiudicazione dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare, ove alla prossima vendita nella procedura pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione, il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00;
 3. Creditori chirografari (da intendersi sia quali creditori chirografari "puri" sia quali creditori privilegiati degradati a chirografo per la parte incapiente del proprio credito, con particolare riguardo al creditore ipotecario VELA OBG S.r.l. per la parte eccedente rispetto al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCI come sopra parametrato): 10% del credito per un importo complessivo pari ad € 5.418,04;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

ritenuta l'opportunità di disporre, su istanza del debitore, il divieto azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo nonché la sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione, la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la concreta fattibilità del piano;

letti gli artt. 67 e ss. CCI;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Esposito Amerigo**;

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI:

- La sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da

sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;

- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Nola, 10.07.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano